

**Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Lazio**  
**(Sezione Terza)**  
**Sentenza n. 11884/2018**  
**Pubblicata il 7 dicembre 2018**

[omissis]

FATTO e DIRITTO

1. Con D.M. n. 720 del 29 settembre 2017 il Ministero dell'Istruzione dell'Università e della Ricerca ha indetto un concorso per titoli ed esami, per l'anno accademico 2016/2017, finalizzato all'ammissione dei medici alle Scuole di specializzazione di area sanitaria, riordinate ed accreditate ai sensi dei DD.MM. di riordino 4 febbraio 2015 n. 68 e 13 giugno 2017 n. 402.

La dott.ssa X ha presentato domanda di partecipazione indicando quale prima scelta l'area della X - Università degli Studi di X.

La prova si è svolta in data 28 novembre 2017 su base nazionale, in modalità informatica, a mezzo di computer in posizione dedicata per ciascun candidato.

2. La ricorrente vi ha preso parte presso la sede locale assegnata dal M.I.U.R. ovvero l'Università degli Studi di XI, complesso Universitario di X, Aula B.

3. L'interessata afferma:

- di aver raggiunto la propria postazione di concorso dopo essere stata identificata alle 11.30;
- che alle ore 14:00 è stato dato inizio alla prova, della durata nazionale di 210 minuti nel corso della quale è inibito ai candidati di allontanarsi per qualsiasi motivazione;
- che nel corso dello svolgimento della prova alle ore 16:35 verso il termine della stessa, si sarebbe verificato un malfunzionamento alla postazione PC, come segnalato nel verbale dell'aula B alle ore 16.35;

- che il Responsabile d'aula avrebbe provveduto ad eseguire la procedura di recupero della prova della candidata salvata dal sistema informatico, senza esito;

- che quindi dopo l'inutile tentativo di ripristino della prova, la ricorrente sarebbe stata costretta a ripetere *ex novo* la prova, mentre sarebbero iniziate contestualmente le procedure di correzione con visualizzazione del punteggio, abbinamento codice fiscale alla persona, salvataggio della prova su cartella, apposizione della firma d'uscita ed esodo dei concorrenti;

- che alle ore 18.30 ha comunicato al personale di vigilanza di voler abbandonare la prova a causa di necessità per l'estrema stanchezza (dovuta ad una attesa di sette ore e quindici minuti);

3. Avverso gli atti in epigrafe ha quindi proposto ricorso l'interessata deducendo i seguenti motivi: violazione degli artt. 3, 31, 34 e 37 della costituzione. Violazione e falsa applicazione dei principi di uguaglianza, ragionevolezza e imparzialità dell'azione amministrativa prescritti dagli articoli 3 e 97 della costituzione.

Violazione dei diritti fondamentali e imprescindibili della persona. Eccesso di potere per illogicità. Sviamento. Violazione del principio di parità di trattamento nella partecipazione ai concorsi pubblici.

Per lo svolgimento della prova di ammissione è assegnato un tempo di 210 minuti.

Ai sensi di quanto disposto dall'articolo 3, comma 2, del Regolamento n. X/2017, l'organizzazione della prova di ammissione, svolta a livello locale, compete alle Istituzioni universitarie presenti sul territorio, alle quali il MIUR assegna i relativi candidati.

Mentre tutti i candidati avrebbero iniziato la prova alle 14, concludendo alle 17.30, la ricorrente a causa del malfunzionamento della postazione ha ottenuto la riassegnazione di 210 minuti alle 17.00. Con l'effetto che la prova avrebbe dovuto concludersi alle ore 20.30.

Durante tale lasso di tempo la dott.ssa X non si sarebbe potuta allontanare dall'aula in applicazione della *lex specialis*, che impone ai candidati di non poter abbandonare l'aula per tutto il tempo della prova, durante la prima prova e nelle tre ore e mezza suppletive concesse senza soluzione di continuità per ripetere la prova.

La ricorrente avrebbe subito una grave disparità di trattamento a causa della rottura del personal

computer assegnatole.

La Commissione avrebbe dovuto consentire alla ricorrente di allontanarsi, eventualmente accompagnata da personale femminile addetta al controllo.

Tale situazione avrebbe impedito all'istante di ripetere la prova in condizioni di serenità e concentrazione al pari degli altri candidati.

La gestione della emergenza (che si è verificata per lo spegnimento del pc della istante) sarebbe stata del tutto arbitraria, lesiva del principio di parità di trattamento nei pubblici concorsi e dei diritti fondamentali ed imprescindibili della persona.

4. Il Ministero dell'Università e della Ricerca si è costituito in giudizio per resistere al ricorso, depositando memoria difensiva.

5. Con ordinanza n. x del 7.3.2018 è stata accolta la domanda cautelare ai fini di un riesame della posizione della ricorrente, da espletare attraverso la riedizione della prova concorsuale, sul presupposto che "la situazione descritta e non smentita dall'amministrazione resistente (come peraltro risulta dai verbali di aula) sembra, in effetti, aver creato in capo alla ricorrente disagi che potrebbero aver inciso sul buon esito della prova selettiva". E' stata altresì disposta l'integrazione del contraddittorio nei confronti degli altri candidati, alla quale l'istante ha adempiuto il 19.4.2018.

Con ulteriore ordinanza collegiale n. x del 20 giugno 2018 è stata ordinato di dare esecuzione alla predetta ordinanza cautelare, mediante riedizione della prova selettiva per l'ammissione alle Scuole di Specializzazione di area sanitaria a.a. 2016/2017 bandito con DM x/2017.

Conseguentemente la ricorrente è stata ammessa a ripetere la prova all'esito della quale ha conseguito l'idoneità.

La ricorrente ha prodotto memoria ribadendo la propria tesi difensiva e insistendo per l'accoglimento della impugnazione.

6. In vista della pubblica udienza di trattazione del ricorso nel merito il ricorrente ha depositato una memoria conclusionale.

Alla pubblica udienza del 14 novembre 2018 il ricorso è stato posto in decisione.

7. Il ricorso è fondato.

La condotta dell'Amministrazione descritta dalla ricorrente, che trova conferma nei verbali di svolgimento della prova e non è stata smentita dalle difese del MIUR, deve invero considerarsi illegittima atteso che ha comportato una illegittima lesione del principio di *par condicio* a cui devono ispirarsi ogni procedura selettiva come quella in argomento.

Al fine di consentire un valido espletamento della prova sarebbe stato sufficiente accordare alla interessata il permesso di allontanarsi brevemente dall'aula per poter recuperare la concentrazione e le energie sufficienti a ripetere la prova.

8. E' indubbio che la situazione venutasi determinare durante la prova abbia determinato uno stato di disagio e di difficoltà, che può aver inciso sullo stato di concentrazione della candidata, rendendo maggiormente difficile lo svolgimento del *test*.

Il Collegio, in considerazione di tutti gli elementi emersi in riferimento alla vicenda riguardante lo svolgimento delle prove da parte della ricorrente, in assenza di controdeduzioni da parte dell'Amministrazione resistente, ritiene non assicurati alla candidata, i mezzi che si rendevano necessari per esprimere nel migliore dei modi le sue capacità in modo di conseguire, alla pari degli altri candidati, positivi risultati alle prove.

9. In conclusione il ricorso deve essere accolto con conseguente annullamento della graduatoria nazionale approvata con D.D. n. x del 4.12.2017 nella parte in cui la ricorrente risulta collocata oltre l'ultimo posto utile, e inserimento della medesima istante in graduatoria in base alla votazione riportata a seguito della ripetizione della prova e con gli ulteriori effetti di consolidamento, riferibili alla frequenza del corso di specializzazione.

Le spese seguono la regola della soccombenza nella misura indicata in dispositivo.

P.Q.M.

Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Lazio (Sezione Terza),

definitivamente pronunciando sul ricorso, come in epigrafe proposto, accoglie il ricorso, come in epigrafe proposto e, per l'effetto, annulla la graduatoria nazionale approvata con D.D. n. x del 4.12.2017 nella parte in cui la ricorrente risulta collocata oltre l'ultimo posto utile;

Condanna l'Amministrazione intimata al pagamento delle spese e degli onorari del giudizio, che liquida in € 1.500,00 (millecinquecento/00), oltre I.V.A., C.P.A. e spese generali dovute per legge da liquidarsi a favore dell'avvocato della ricorrente dichiaratosi antistatario, nonché alla rifusione del contributo unificato, come per legge, a seguito del passaggio in giudicato della presente decisione.

Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall'autorità amministrativa.

Così deciso in Roma nella camera di consiglio del giorno 14 novembre 2018.

*Fonte: <http://giustizia-amministrativa.it>*